

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

87^o RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 31 LUGLIO 1990

Presidenza del Presidente SPITELLA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Riforma degli ordinamenti didattici universitari» (2266), risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fiandrotti ed altri; Zangheri ed altri; Poli Bortone ed altri; Tesini ed altri; Guerzoni ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 2, 5
AGNELLI Arduino (<i>PSI</i>), relatore alla Commissione	2, 3, 4
ALBERICI (<i>PCI</i>)	4
BOMPIANI (<i>DC</i>)	5
RUBERTI, ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica	3, 4, 5
STRIK LIEVERS (<i>FEE</i>)	5
VESENTINI (<i>Sin. Ind.</i>)	3, 4, 5

«Norme sul piano triennale di sviluppo dell'università e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-1990» (1660-B), d'iniziativa del senatore Bompiani, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE	<i>Pag. 5, 7, 9 e passim</i>
ALBERICI (<i>PCI</i>)	11
BOGGIO (<i>DC</i>)	12, 14
BOMPIANI (<i>DC</i>)	7, 9, 11
MANZINI (<i>DC</i>)	13
MONTINARO (<i>PCI</i>)	12, 13
RUBERTI, ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica	<i>9, 11, 12 e passim</i>
VESENTINI (<i>Sin. Ind.</i>)	7
ZECCHINO (<i>DC</i>), relatore alla Commissione ..	<i>6, 7, 11 e passim</i>

I lavori hanno inizio alle ore 16,45.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Riforma degli ordinamenti didattici universitari» (2266), risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fiandrotti ed altri; Zangheri ed altri; Poli Bortone ed altri; Tesini ed altri; Guerzoni ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Riforma degli ordinamenti didattici universitari», risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fiandrotti ed altri; Zangheri ed altri; Poli Bortone ed altri; Tesini ed altri; Guerzoni ed altri, già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo la discussione, sospesa nella seduta del 25 luglio scorso. Ricordo che nella precedente seduta si era concluso l'esame preliminare degli emendamenti presentati, volto a definire le proposte emendative sulle quali richiedere i prescritti pareri delle Commissione competenti. Peraltra, l'emendamento 7.2 presentato dal relatore all'articolo 7, concernente le scuole che rilasciano titoli aventi valore di laurea o di diverso livello, che era stato accantonato, è stato riproposto dal senatore Bompiani con riferimento all'articolo 16, titolato «Norme finali». Ne do lettura:

Aggiungere all'articolo 16 il seguente comma:

«2-bis. Le disposizioni degli statuti, che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge prevedono scuole che rilasciano titoli aventi valore di laurea, ovvero scuole che nella loro unitaria costituzione sono articolate in più corsi, anche autonomi, di diverso livello di studi per il conseguimento di distinti titoli finali, sono confermate dalle università con atto ricognitivo da comunicare al Ministero; restano ferme le disposizioni concernenti gli istituti superiori ad ordinamento speciale».

In sostanza l'emendamento prevede che, quando si è in presenza di strutture didattiche e di corsi che non afferiscono al corso di laurea, se ne faccia una ricognizione. Personalmente, non credo sia il caso di inserirlo, ma è questo un mio parere personale. Non riesco a capire se si riferisca, ad esempio, all'Università di Trieste o ad altre strutture. Forse sarebbe bene che il Ministro ne chiarisse la natura.

AGNELLI Arduino, *relatore alla Commissione.* Io mi ero già espresso a favore di questa norma, avendo presentato l'emendamento, e mi richiamo a quanto detto in quella occasione.

RUBERTI, *ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* Presso la Camera dei deputati si era manifestata la preoccupazione che il nuovo ordinamento, che fissa in modo molto chiaro i vari livelli di diploma e le varie strutture, non costituisse un vincolo assoluto rispetto a situazioni che hanno una loro specificità (ad esempio la Normale di Pisa o l'Università di Trieste), oppure a scuole aerospaziali e strutture del genere. Si voleva cioè che fosse consentito anche conservare questi organismi, senza eliminare quel grado di variabilità oggi presente nel sistema, perché altrimenti tutti sarebbero tenuti ad adeguarsi al nuovo sistema creato. Si trattava quindi di una norma cautelativa che chiedeva praticamente di fare un inventario: in sostanza, ciascuna università dovrebbe fare una ricognizione delle situazioni non rigorosamente rientranti nei vincoli. Da un lato quindi si ammette l'esistenza di queste situazioni specifiche in base al sistema tradizionale e dall'altro si stabilisce un inventario per queste situazioni particolari. Alla Camera dei deputati si era deciso fra i Gruppi di inserire questa norma, poi, per una disattenzione, non si è provveduto; perciò si era deciso di farlo in questa sede.

VESENTINI. Signor Presidente, si era discusso a lungo di questo problema, ma eravamo rimasti su due posizioni divergenti in merito ad una questione tecnica: si trattava cioè di stabilire se fare un elenco delle istituzioni possibili, oppure se darne una definizione in un modo assiomatico in cui potessero rientrare anche le strutture che eventualmente ci si dovesse dimenticare di menzionare.

AGNELLI Arduino, *relatore alla Commissione.* Siamo tornati sull'ipotesi di darne una definizione piuttosto che prevedere un elenco. Il senatore Bompiani ha riproposto il testo che io avevo presentato sulla base della discussione già fatta. Nonostante il giusto rilievo che era stato avanzato da taluni di noi, secondo cui il precedente della legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale si erano indicate specificamente le sedi in questione, non aveva trovato inconvenienti di sorta, penso che, anzichè un elenco, sia meglio prevedere una definizione perchè ci si potrebbe trovare di fronte anche ad una sola ipotesi non prevista nel testo di legge, e questo mi sembra da evitare. Non posso quindi che esprimermi a favore dell'emendamento ora ripresentato dal collega Bompiani, che ripete l'emendamento già da me presentato e sostenuto.

VESENTINI. Signor Presidente, mi sento un po' al di fuori dei miei panni nel fare il difensore del Ministero, ma credo che questo emendamento definisca un grado di libertà forse eccessivo perchè stabilisce che le disposizioni degli statuti siano confermate dalle università con atto di convalida. Ciò potrebbe rappresentare anche una modifica di statuto perchè nel confermare le disposizioni degli statuti le si può anche riformulare. Infatti, la legge prevede una riforma degli ordinamenti didattici e questo emendamento prevede che, in vista di tale riforma, queste scuole debbano adeguarsi ai nuovi ordinamenti, cioè riformulare la propria atipicità nei termini della nuova legge. Mi viene il dubbio che in questo modo si possa arrivare alla possibilità di cambiare la formulazione degli statuti.

RUBERTI, *ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* Le intenzioni non erano queste. Probabilmente basterebbe inserire la parola «già» prima delle parole «prevedono scuole», e la lettura e l'interpretazione dell'emendamento potrebbero essere più semplici.

AGNELLI Arduino, *relatore alla Commissione.* Questo potrebbe evitare l'equivoco.

VESENTINI. Vorrei però aggiungere che è necessario comunque rispettare la norma dell'articolo della legge n. 168 del 1989 che prevede un determinato *iter* per l'approvazione degli statuti. Se si aggiunge la parola «già» credo che vada bene.

RUBERTI, *ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* Credo che questo sia il punto fondamentale e che non si inneschi in tal modo alcun processo pericoloso. D'altronde, non deve escludersi anche per il futuro la possibilità di creare per legge istituzioni speciali che però non rientrino in questo ordinamento; ma ciò deve essere fatto con un provvedimento legislativo, dato il valore legale dei titoli di studio, e non lasciato né all'università né al Ministero. Tutto ciò che già esiste però, a meno che non se ne chieda l'abrogazione con legge, viene in questo modo recepito.

Può anche darsi che la formulazione del testo non sia la migliore, ma l'intendimento è quello che ho detto, cioè prevedere una ricognizione di quello che oggi esiste e preservarlo dal vincolo di doversi uniformare al quadro generale previsto dalla riforma. Non è però che le università rimangano libere di creare nuove istituzioni.

ALBERICI. Se ci si riferisce all'esistente, per la nostra competenza collettiva probabilmente saremmo riusciti a fare una elencazione: non si tratta, infatti, di elementi generalizzati. Ma posso anche accedere all'idea che, per evitare di creare discriminazioni rispetto alle diverse realtà universitarie che possono essere più o meno qualificate nella loro specificità, si adotti questa formula. La mia preoccupazione è che si capisca bene che ci riferiamo all'esistente. Stiamo discutendo un disegno di legge che introduce un nuovo ordinamento didattico con una serie di elementi di profonda innovazione rispetto ai vecchi statuti; lasciare una totale discrezionalità, affidata soltanto a quando ci sarà la ricognizione nelle singole sedi, se non è sull'esistente mi trova contraria. Ritengo che apriremmo una possibilità di modifica degli statuti, che invece dovremmo tentare di rendere il più possibile omogenei alle disposizioni sulle quali abbiamo impegnato tanto tempo.

Non so se l'ipotesi di aggiungere «già» possa funzionare. Io non ho una soluzione, ma pur essendo fortemente autonomista, ritengo che in questo caso occorra una precisazione perché il rischio è che qualcuno legga la norma in altro modo, facendo uno statuto in cui si introduce qualcosa che non c'è, facendo approvare qualcosa che esula dalla normativa generale. Non mi pare che ciò sia opportuno in questo momento.

PRESIDENTE. Le università fanno nuovi statuti, e nel nuovo statuto possono confermare le scuole che già esistono. Non mi pare che sia giusto parlare di ricognizione; si adotta un nuovo statuto che segue la procedura della legge n. 168 del 1989, che viene proposto al vaglio del Ministro per la valutazione di legittimità. Se la norma che introduciamo consente il mantenimento di una determinata scuola, questa verrà approvata; se la scuola sarà illegittima perché non attivata già al momento dell'entrata in vigore della legge, non verrà approvata. Aggiusterei il testo in tal senso, ferme restando le disposizioni concernenti gli istituti superiori ad ordinamento speciale.

BOMPIANI. Signor Presidente, come è stato detto io non ho presentato un emendamento nuovo perché l'emendamento già risultava agli atti come emendamento 7.2 presentato dal relatore. Però lo spirito con cui lo considero è correlato all'articolo 16, e cioè alle norme finali, dove già avevamo pensato di collocarlo proprio per il suo carattere di recupero di situazioni esistenti. Personalmente preferirei dire che le disposizioni degli statuti «possono» essere confermate dalle università con atto ricognitivo, il che significa dare alle università un'opzione se mantenerle o no. Se, in base ad un giudizio di funzionalità degli statuti e dei regolamenti di queste scuole, le università ritengono che sia valido quanto esse hanno fatto fino a quel momento, è giusto che le mantengano nell'ambito della loro autonomia. Se viceversa ritengono più opportuno promuovere nuovi ordinamenti per adattare le strutture alle nuove norme sull'organizzazione didattica, devono essere libere di farlo.

STRIK LIEVERS. Ritengo che il «già» non aggiunga molto. Se limitiamo la conferma alla adozione dei nuovi statuti, si rischia che le scuole che rilasciano titoli che non rientrano nelle fattispecie previste dall'articolo 1 senza darsi nuovi statuti non possano più rilasciare questi titoli. Sarebbe bene correggere ulteriormente l'emendamento dicendo: «possono essere confermate (il che significa anche senza la necessità di adozione del nuovo statuto) o inserite nei nuovi statuti».

VESENTINI. Penso che sia necessario prevedere un termine per l'opera di ricognizione effettuata dalle università.

RUBERTI, *ministro delle università e della ricerca scientifica e tecnologica.* Ritengo che un anno possa andar bene.

PRESIDENTE. Proporrei di rinviare il dibattito. Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

**«Norme sul piano triennale di sviluppo dell'università e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-1990» (1660-B), d'iniziativa del senatore Bompiani, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Norme sul piano triennale di sviluppo dell'università e per

l'attuazione del piano quadriennale 1986-1989», d'iniziativa del senatore Bompiani, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Zecchino di riferire alla Commissione sulle modificazioni apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge.

ZECCHINO, relatore alla Commissione. Il provvedimento che ritorna al nostro esame ha occupato per troppo tempo le nostre cure e la nostra attenzione perché io debba rifarne la storia. È il classico prodotto di un lavoro assembleare. Come tutti ricorderete, l'originaria proposta del senatore Bompiani ha trovato poi in sede di elaborazione in Commissione l'occasione per una ricostruzione ed una riformulazione che hanno portato appunto alla dimensione del testo che abbiamo oggi al nostro esame.

Il testo è stato restituito dalla Camera dei deputati con una serie di modifiche, prevalentemente relative alla formulazione letterale, consistenti in aggiunte e modificazioni non incidenti nella sostanza dei problemi. Altre modifiche invece incidono sulla sostanza, e tra queste vorrei sottolineare anzitutto quella relativa all'articolo 6, dove si introduce, per le università non statali, il parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.

Su questo problema, che, direi, è anche di ordine costituzionale, ci siamo molto soffermati. Nel testo da noi licenziato avevamo cercato di limitare questa formula, riservandola al parere che le Commissioni parlamentari esprimono in sede di piano sulla proposta di riconoscimento dell'autonomia oppure di soppressione delle strutture avviate in via sperimentale o, in alternativa, della loro conferma. In definitiva, è un parere che dovrebbe esaurirsi nella nettezza di un sì o di un no, che sembra più confacente alla funzione propria di un parere. Ritroviamo invece, come ho detto, nel testo trasmessoci dalla Camera dei deputati, questa formulazione della richiesta di un «conforme parere delle competenti Commissioni parlamentari» anche rispetto alle università non statali, nonché con esplicito riferimento alla II università di Napoli all'articolo 10, profondamente modificato rispetto al testo che noi avevamo trasmesso all'altro ramo del Parlamento.

Un'altra modifica rilevante è la scomparsa di quello che era l'articolo 18 relativo ai corsi di laurea decentrati. Avevamo lungamente disquisito su questo punto, tentando di distinguere i decentramenti finalizzati alle nuove istituzioni da quelli previsti nel piano quadriennale che non fossero finalizzati a tale scopo. Tale norma è scomparsa, ed anche questa è una modifica che incide nella sostanza.

Vi è poi tutta la parte relativa alle università la cui nascita nel piano veniva prevista non attraverso il sistema della gemmazione, bensì attraverso l'immediata disposizione di legge (Catania, Politecnico di Bari e II università di Napoli). L'importante innovazione introdotta dalla Camera dei deputati riguarda appunto l'ateneo di Napoli, per la quale l'altro ramo del Parlamento ha ritenuto di ridurre il tutto al solo articolo 10, che di fatto demanda ad un decreto del Ministro l'attuazione del piano quadriennale per la parte relativa alla II università di Napoli.

Queste sono, a mio avviso, le modifiche di rilievo introdotte dalla Camera dei deputati. Il giudizio complessivo circa l'opportunità di

approvare il disegno di legge credo non possa prescindere dalle condizioni di tempo nelle quali ci troviamo ad operare. Più di un anno fa iniziammo l'esame e l'elaborazione del provvedimento e tutti ricorderanno che modificammo addirittura il titolo, chiarendo che l'obiettivo non era soltanto quello di regolamentare le nuove procedure, ma anche di attuare il piano quadriennale 1986-90. Non è sfuggita a nessuno (e non sono marcate le sottolineature) questa evidente sfasatura temporale: ci occupiamo dell'attuazione di un piano quadriennale e siamo ormai sul finire dell'ultimo anno del quadriennio. Questa evidente anomalia diventa sempre più accentuata e lampante, e questa constatazione non può non incidere sulle nostre determinazioni.

Naturalmente è possibile sottolineare una serie di riserve sulle modifiche introdotte dalla Camera; e non mi riferisco soltanto alle tante modifiche di ordine formale, in gran parte superflue, perché è difficile stabilire se sono o meno migliorative del testo, ma soprattutto alle modifiche sostanziali, anche dal punto di vista della coerenza del testo rispetto alla sua titolazione ed a problemi di ordine costituzionale (penso, ad esempio, alla norma che affida ad un decreto ministeriale l'attuazione del piano per quanto riguarda la II università di Napoli). Credo comunque che, rispetto a queste possibili riserve, non possa non ritenersi preminente la ragione cui ho fatto prima riferimento, in quanto come legislatori in sede politica abbiamo il dovere di valutare anche le condizioni particolari in cui un provvedimento viene al nostro esame. Se ritardassimo ulteriormente la sua approvazione, ne vanificheremmo totalmente la ragione d'essere. Tale valutazione a mio giudizio si sovrappone a tutte le altre, ed induce il relatore ad avanzare la proposta di approvare il testo così come ci è pervenuto dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Zecchino per la sua esposizione e dichiaro aperta la discussione generale.

VISENTINI. Signor Presidente, credo sia un desiderio legittimo quello di poter esaminare il testo prima di discuterlo. Chiederei quindi di non chiudere oggi la discussione, in modo che sia possibile intervenire anche successivamente.

BOMPIANI. In effetti, qualunque intervento sarebbe incompleto, visto lo scarso tempo avuto a disposizione per esaminare il testo.

ZECCHINO, *relatore alla Commissione*. La stessa relazione da me svolta era incompleta.

BOMPIANI. Voglio comunque dire preliminarmente di aver compreso le parole del relatore quando è entrato nel merito di alcuni punti fondamentali che certamente suscitano perplessità. È già avvenuto in altre occasioni che venissero registrati tutti i motivi di perplessità da parte della Commissione che si trova ad esaminare per la seconda volta un testo, e che ciò nonostante si arrivasse poi ad una approvazione tenendo conto delle condizioni generali di carattere politico in cui ci si trovava. Tale valutazione di ordine politico più

generale non deve però trascurare una puntuallizzazione delle questioni di merito, sulle quali si possono avere posizioni diverse.

Anch'io vorrei pronunciarmi circa la previsione, all'articolo 6, dell'autorizzazione a rilasciare titoli di studio universitari aventi valore legale «su parere conforme delle competenti Commissioni parlamentari». Mi sembra che questo inciso, ad una prima lettura, ponga in una situazione molto ambigua e difficile le università non statali rispetto alle altre. Una volta che queste istituzioni sono state giudicate positivamente nel quadro dell'istruzione superiore ed hanno in qualche modo ottemperato a tutte le richieste della legge, presentando la loro disponibilità ad attivare determinati corsi, che rientrano sempre nel piano, non vedo perchè poi debba essere contemplato un passaggio attraverso le Commissioni parlamentari. Questa materia è già inserita nel piano triennale.

Queste sono le mie prime impressioni. È opportuno chiarire questo punto perchè è proprio in base ai verbali del nostro dibattito che risulterà come dovremo agire in tale materia nel prossimo futuro. Dobbiamo chiarire se il comma 1 dell'articolo 6 si riferisce alla istituzione di nuove università non statali (ma credo che sia difficile prevedere una cosa del genere nel nostro paese) o se si tratta invece di ampliamento di corsi di istituzioni esistenti e riconosciute, cioè se si applica anche all'istituzione di nuove strutture presso atenei già esistenti.

All'articolo 2 è stata introdotta una variazione, che potrei accogliere, circa la costituzione dei consigli di facoltà: è prevista l'assegnazione non di tre professori di prima fascia, secondo la tradizione, bensì di cinque professori, tre di prima fascia e due associati. Non credo sia un problema particolarmente importante. Al comma 11 dell'articolo 2 si esplicita meglio il procedimento per la costituzione dell'università autonoma, che passa attraverso il decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'università. Probabilmente la norma è pleonastica ma nulla vieta di introdurla.

Non molto chiara risulta peraltro la seguente frase: «tale decreto definisce altresì i rapporti tra la nuova università e quella di origine». Una volta che la nuova università è stata istituita, i rapporti sono perfettamente alla pari, sono perfettamente liberi. Credo che le città della Magna Grecia conservassero tutte il loro referente nella Grecia, fosse esso Sparta ovvero Atene. Una volta che è stata istituita una nuova università, anche se avrà i suoi precedenti a Sparta o a Atene, sarà sempre una università *pleno iure*, ed i rapporti saranno quelli previsti dalla dinamica universitaria. Sarebbe opportuno chiarire il significato di questa frase e sapere come è nata nel corso della discussione alla Camera dei deputati.

Un'altra osservazione riguarda il comma 12 dell'articolo 2, introdotto dall'altro ramo del Parlamento, sul quale vorrei qualche chiarimento dal Governo. Dice tale comma: «Il piano può anche prevedere l'istituzione di nuove università statali mediante il trasferimento da altre università di strutture già esistenti. La nuova università subentra in tutti i rapporti giuridici inerenti al funzionamento delle strutture trasferite». Sarà bene chiarire che deve essere per lo meno nella stessa sede, in modo che siano strutture appartenenti almeno alla

stesso ateneo. Non intendo presentare un emendamento in proposito, ma un chiarimento si rende necessario, altrimenti, per esempio, una struttura di Macerata potrebbe finire a Vercelli.

PRESIDENTE. Potrebbe essere il caso di Taranto che dalla dipendenza di Bari si trasferisce alla dipendenza di Lecce.

RUBERTI, *ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Si tratta di un'integrazione opportuna ed importante. In realtà, queste sono le norme generali che prevedono quello che già esiste nel piano di sviluppo 1986-1990. Se non avessimo posto questa barriera esplicita, si rischiava che le nuove università si potessero istituire soltanto attraverso la creazione di nuove strutture (cito i mega-atenei), mentre in tal modo in futuro sarà possibile istituire nuove università utilizzando anche le strutture preesistenti in altri atenei, come è successo a Bari e a Napoli, dove alcune facoltà sono state scorporate ed immesse in nuovi atenei.

BOMPIANI. Signor Ministro, era opportuno registrare a verbale l'interpretazione autentica del Governo su questo comma proprio per essere più chiari nel giudizio che dovremo esprimere sui piani che arriveranno in Parlamento, che rispetteranno la volontà del legislatore espressa in questo momento.

Vorrei concludere il mio intervento con qualche osservazione sull'università di Napoli che ha rappresentato – è inutile nasconderlo – lo scoglio principale per l'avanzamento del provvedimento al nostro esame. Dobbiamo riconoscere che abbiamo esercitato molta prudenza e pazienza già durante la prima lettura al Senato, attendendo l'evoluzione dei problemi e le indicazioni provenienti dalle istituzioni interessate per alcuni mesi. Nell'intervallo tra l'approvazione da parte del Senato di un testo con queste riserve e l'approvazione da parte della Camera dei deputati di un nuovo testo, si sono verificati altri avvenimenti a Napoli che hanno profondamente mutato il panorama. Vi è stata la espressione di una volontà inizialmente manifestata che aveva creato poi i presupposti per lavorare sul testo che il Senato aveva elaborato; cadendo quei presupposti, si è tornati al punto di partenza.

Ritengo giusto utilizzare la nuova proposta come punto di partenza. Mi auguro, prima di tutto, che con il decreto del Ministro da adottare entro tre mesi sarà fatta chiarezza sulle varie posizioni e sullo sviluppo di tale iniziativa, che è molto importante, trattandosi di un grande ateneo, trattandosi di una situazione a rischio che comunque andrebbe affrontata insieme a quella delle altre grandi sedi, come Roma, Milano, Bari (che però viene in qualche modo disciplinata con il Politecnico) e che quindi merita la massima attenzione. Speriamo inoltre che entro tre mesi si ricostruiscano quei momenti di sano confronto tra le due entità che avevano creato un rapporto e che avevano consentito un determinato modello di soluzione. Non ho nulla in contrario ad accettare la soluzione adottata dalla Camera, che non risolve il problema ma semplicemente lo rinvia di tre mesi, dando delle linee generali importanti che condizionano quella che sarà la proposta del Governo, riaprendo il discorso a tempo opportuno.

Vorrei ringraziare il relatore per la sua illustrazione e ritengo che sia saggio politicamente concludere l'*iter* del provvedimento approvandolo così come è pervenuto dalla Camera dei deputati, ed eventualmente, se sarà ritenuto necessario, approvando alcuni ordini del giorno che potrebbero far emergere alcuni nostri dubbi sulla applicazione del provvedimento in via amministrativa.

PRESIDENTE. Mi permetterei a mia volta di fare un'osservazione sulla questione delle università non statali, circa il problema posto giustamente dal relatore. In effetti, vi è questa novità introdotta dalla Camera dei deputati del riferimento al parere conforme delle Commissioni parlamentari. Se però la lettura che io ne faccio è giusta – e per questo intervengo per sollecitare una valutazione del relatore e del Governo – mi sembra che vi sia un'egualanza di trattamento nei confronti delle università non statali rispetto a quelle statali. Voglio dire che il passaggio del parere conforme nelle Commissioni parlamentari si verifica una volta nella procedura riguardante le università statali così come in quella riguardante le università non statali. Infatti, per le università statali la legge prevede che vi sia una prima stesura del piano che viene adottato con provvedimento del Consiglio dei ministri, sentite le Commissioni parlamentari (questa volta non con parere conforme). Poi vi è una seconda procedura nel piano successivo che conferma o meno l'istituzione di questa nuova università; perché sia confermata, occorre il parere conforme delle Commissioni parlamentari.

L'*iter* della costituzione dell'università statale prevede quindi l'espressione di un parere conforme delle Commissioni parlamentari una sola volta, dopo tre anni di sperimentazione. Per quanto riguarda le università non statali, la situazione è diversa nel senso che il parere conforme delle Commissioni parlamentari è necessario subito, al momento della concessione dell'autorizzazione.

D'altra parte, tutto ciò è anche logico perché sarebbe strano che vi fosse un periodo di prova per le università non statali prima dell'espressione del parere. In ogni caso, la scelta operata dalla Camera dei deputati è in questo senso, per cui il parere conforme viene richiesto al momento della nascita dell'università, cioè della concessione alle istituzioni private a rilasciare titoli di studio aventi valore legale. Dopo di che, tale istituzione va avanti, non essendo però soggetta all'ulteriore verifica del successivo piano triennale che comporterebbe un altro passaggio attraverso il parere conforme, il che indubbiamente sarebbe illegittimo dal punto di vista costituzionale.

Che quanto io sto dicendo sia esatto, è confermato dal fatto che tutta la procedura della gemmazione, e quindi della verifica del secondo piano triennale, è compresa nell'articolo 2 il quale parla sempre di università statali. Secondo me, ciò significa che l'articolo 2 – che infine, al comma 11, tratta del parere conforme delle competenti Commissioni parlamentari – si riferisce appunto esclusivamente alle università statali. Per quanto riguarda invece le università non statali, vale esclusivamente l'articolo 6 che prevede, al comma 1, il parere conforme delle Commissioni parlamentari all'atto dell'istituzione.

In questo senso, se la mia interpretazione è esatta, a mio modo di

vedere l'innovazione introdotta dall'altro ramo del Parlamento può essere accolta.

RUBERTI, ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Volevo fornire un contributo a proposito del comma 12 dell'articolo 2, che era sembrato in qualche modo superfluo e che destava qualche preoccupazione. A me sembra che questo comma sia necessario per permettere che il piano, che prevede la nascita delle università sia attraverso il processo della gemmazione che direttamente, attraverso lo scorporo di facoltà già esistenti (come è avvenuto in questo piano per il Politecnico di Bari e per la II università di Napoli), possa anche, in futuro, non limitarsi a prevedere solo la costituzione di università attraverso processi di gemmazione. Questo era il punto fondamentale di tale modifica.

BOMPIANI. Nasce però un problema di inserimento del personale.

RUBERTI, ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Certo, così come è nato adesso per le situazioni già verificatesi. Se non avessimo aggiunto questo comma, non sarebbe stato possibile intervenire, ad esempio, per la mega-università di Roma anche attraverso la scomposizione dell'università esistente in più università, perché si sarebbe dovuto procedere solo attraverso processi di gemmazione. Sembra invece ragionevole lasciare al piano anche la possibilità di utilizzare strumenti già risultati utili in questo piano quadriennale, fatto salvo ovviamente il parere conforme di cui si parla.

ALBERICI. Se ho ben capito, signor Ministro, l'intenzione del Governo e della Camera dei deputati tende anche a favorire un'ipotesi di non proliferazione: cioè in pratica si favorirebbe il trasferimento, ad esempio, da sedi congestionate ad altre sedi non necessariamente attraverso la gemmazione, con tutto ciò che ne consegue.

RUBERTI, ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Certo, perchè il vero problema non è tanto trasferire gli studenti, ma soprattutto i professori.

BOMPIANI. In aggiunta al mio intervento, vorrei osservare che la suddetta innovazione, che si riferisce a tradizioni universitarie esistenti, certamente determinerà problemi a livello dottrinale. È un'innovazione che viene introdotta per legge e come tale dovrà essere studiata, e la dottrina la valuterà.

RUBERTI, ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Vorrei precisare che si tratta di sancire una innovazione già sperimentata nel piano quadriennale 1986-90.

ZECCHINO, relatore alla Commissione. Vorrei chiarire che siamo perfettamente d'accordo sulle possibilità plurime per pervenire ad un risultato apprezzabile. Qual è la funzione di questa legge sulla

programmazione? È quella di immaginare una procedura che possa essere attuata con atti amministrativi. La previsione del comma 12 dell'articolo 2, opportuna per certi versi, risulta superflua per altri versi perché non esaurisce la possibilità attuativa con la sua sola previsione: occorrerà sempre una legge. Pertanto questa non è altro che una autorizzazione ad una legge di poter far questo; e qui ritorniamo ad un problema che ho volutamente accennato in termini vaghi.

Lo scorporo di una struttura universitaria da un'altra non può che essere realizzato con atto legislativo, non può che essere regolamentato espressamente da una legge. Non basta la previsione astratta della sua possibilità in un'altra legge perché possa essere attuato con atti amministrativi. In relazione a quanto previsto dall'articolo 33 della Costituzione, il comma in oggetto non mi dispiace perché apre semplicemente in termini discorsivi una possibilità che mi pare possa non essere preclusa dall'ordinamento al legislatore nel momento in cui vorrà approvare una legge, legge che però è ineliminabile: questo comma non elimina la necessità di una legge e non può eliminarla perché trasferimenti di strutture, che significano anche trasferimenti di personale docente, non possono essere attuati con atti amministrativi.

L'articolo 33 della Costituzione e la giurisprudenza costituzionale che è fiorita intorno all'articolo 33 dimostrano che tutto si può fare per legge. In questo senso io ritengo necessaria una integrazione che dal punto di vista strettamente giuridico può essere ritenuta superflua: una elencazione può chiarire ulteriormente le possibilità, ed in questo senso un chiarimento è utile, anche se non risolve il problema. Giuridicamente occorrerà sempre la legge. È l'articolo 33 della Costituzione che impone, quando si manipola una struttura universitaria, un atto legislativo.

BOGGIO. Molte delle cose che volevo dire sono già state espresse. In me rimane la perplessità che con atto meramente amministrativo si possa smembrare, ad esempio, l'università di Roma in sei università diverse. Se ciò fosse possibile, bisognerebbe trovare un meccanismo giuridico che, in stretto collegamento con questa legge, individui gli strumenti normativi più idonei. Se lasciamo la legge monca di quegli strumenti, come ha giustamente sottolineato il senatore Bompiani, la dottrina si arrampicherà sugli specchi salvo poi scivolare, perché l'articolo 33 della Costituzione alla fine taglia la testa al toro.

Vorrei che fosse chiaro con quali procedure si possa smembrare in tante università un ateneo immenso ed ingovernabile; ciò deve essere fatto nel migliore dei modi possibile ma anche in forme legittime, tali da non inficiare un provvedimento che corrisponde alle legittime esigenze della cultura e degli studenti.

MONTINARO. Vorrei capire bene il motivo della soppressione dell'articolo 18. In particolare sono preoccupato per quanto potrà succedere al Politecnico di Bari.

RUBERTI, *ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* Vorrei spiegare come è nata la soppressione dell'articolo 18, che aveva ingenerato nel mondo accademico ed anche nella

Commissione dell'altro ramo del Parlamento una forte preoccupazione, come se la citazione dei tre casi (Bari, Napoli e Catania) esaurisse la parte attuativa del piano quadriennale. Per evitare equivoci e preoccupazioni è stato modificato l'articolo 7 mediante l'aggiunta del comma 2, che per chiarezza vorrei leggere: «2. Per le finalità di cui al comma 1, sono istituite ed attivate, con modifica statutaria, tutte le nuove strutture espressamente previste dal piano di cui al comma 1. Il Politecnico di Bari, la facoltà di magistero presso l'università di Catania e la II università di Napoli, sono istituiti con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10».

Conseguentemente è stato soppresso l'articolo 18. Non si entra nel merito, non si modifica il piano quadriennale, ma con tale soppressione si evita semplicemente l'ambiguità che si era generata per una lettura affrettata che non aveva considerato lo sviluppo dei lavori parlamentari che avevano portato a quella decisione.

MONTINARO. Questa lettura era stata fatta a Foggia dal relatore Cafarelli che ne aveva dato un'interpretazione chiusa, sia per quanto riguarda Foggia che per altri casi, compresi Terni, Padova e Taranto, che rientrano nel piano quadriennale 1986-1990.

PRESIDENTE. Rientrano nelle procedure previste dal comma 2 dell'articolo 7.

MONTINARO. Tengo a sottolineare che rientrano nel piano.

RUBERTI, *ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Devo dire con molta chiarezza che abbiamo voluto solo eliminare la preoccupazione che si era generata, non modificando ciò che il piano prevede, cioè la fase di costituzione ed il decentramento, attuando quindi quanto previsto dal piano di sviluppo 1986-1990.

MANZINI. Credo che sia giusto chiarire l'interpretazione del comma 12 dell'articolo 2 per non avere poi contenziosi, come diceva il senatore Bompiani, o interpretazioni tali per cui per la stessa istituzione si seguono contemporaneamente due strade diverse. Dobbiamo indicare se, nel momento in cui costituiamo una nuova università per trasferimento di facoltà esistenti di un'altra università, lo facciamo nel piano, o dobbiamo poi accompagnare il piano con una legge. Tanto vale, allora, ricorrere al discorso della gemmazione ritornando alla discussione che abbiamo già fatto nella passata lettura. Credo quindi che sia quanto meno opportuna una presa di posizione con un ordine del giorno interpretativo su questo punto. In pratica, se ad esempio all'università di Roma si decide che tre o quattro facoltà debbono essere trasferite per formare una nuova università, questo deve essere deciso dal piano, per cui non è necessario attivare nuove procedure. Altrimenti, ci troveremmo punto e daccapo, ed il problema del trasferimento del personale si ripresenterebbe.

RUBERTI, *ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Io non credo sia inutile questa previsione perché

corrisponde a problemi reali, e mi sembra giusto che il piano preveda tutte le iniziative. Rimane aperto il problema se sia poi necessaria una «leggina» di accompagnamento al piano o meno. Questo è un problema che si valuterà al momento dell'interpretazione giuridica, per capire se sia sufficiente il parere conforme o se invece – come sostiene il senatore Zecchino – sia necessaria appunto una legge. In questa seconda ipotesi, sarà il Governo a far accompagnare il piano da un disegno di legge specifico per dare attuazione alle previsioni di trasferimento.

BOGGIO. Non si può prevedere subito questo?

RUBERTI, *ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* Sarebbe a quel punto necessario tornare alla Camera dei deputati. Fino a questo momento non mi sono pronunciato da un punto di vista giuridico, dando fiducia all'interpretazione del relatore.

BOGGIO. Diamo allora un'interpretazione autentica formale in modo che non vi siano più dubbi in futuro.

ZECCHINO, *relatore alla Commissione.* Secondo me non vi sono difficoltà interpretative.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 18.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici
Dott. GIOVANNI LENZI